

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI PONTIFICI

(Estratto dal *Regolamento* della Sede Centrale in *Appendice*, Titolo VII)

Art. 32. Riconoscimento dei titoli

I titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in S. Teologia rilasciati dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.

La situazione oggi vigente in Italia, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari, è la seguente:

«I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art.10, 2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Suppl. ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 85 del 10 aprile 1985).

Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l'Intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici («Gazzetta Ufficiale» n. 62 del 16 marzo 1994).

Con Decreto del Presidente della Repubblica, 27 maggio 2019, n. 63, viene approvato lo scambio delle Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche («Gazzetta Ufficiale» n. 160 del 10 luglio 2019).

Pertanto (art. 2): «I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1 (la teologia, la Sacra Scrittura, il diritto canonico, la liturgia, la spiritualità, la missiologia e le scienze religiose) conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto con le modalità e alle condizioni già previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle annualità almeno 180 crediti formativi per la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale».

Inoltre, i titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato sono riconosciuti validi ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell'Intesa tra M.P.I. - C.E.I. A seguito poi dell'Intesa MIUR - C.E.I. del 28 giugno 2012, nel curriculum degli studi, dovranno risultare anche i corsi di: Pedagogia generale, Didattica generale dell'IRC; IRC della scuola pubblica e Tirocinio didattico.

[omissis]

Per le vidimazioni si richiede una domanda, nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato. Le vidimazioni richieste per l'Italia sono le seguenti:

- Dicastero per la Cultura e l'Educazione (Piazza Pio XII, 3 - Roma)
- Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico Vaticano)
- Ambasciata d'Italia nella S. Sede. - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Inoltre, per le altre Nazioni: - Ambasciata della Nazione presso la S. Sede o presso il Governo Italiano (a seconda delle procedure).

Più dettagliatamente la procedura per il riconoscimento dei titoli prevede i seguenti passaggi.

a) Richiedere alla Segreteria della Facoltà [n.d.r della Sezione Parallela] il Diploma Supplement e il certificato originale di Baccalaureato o di Licenza con l'elenco degli esami sostenuti. Assicurarsi che il certificato contenga le seguenti dichiarazioni:

- Per il Baccalaureato in Teologia: «con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo Baccalaureato non è inferiore a 13 annualità. Si dichiara inoltre che a seguito delle innovazioni introdotte nell'ordinamento didattico universitario italiano con il D.M. 509/99 e successivamente con il D.M. 270/2004 i crediti acquisiti relativamente al Baccalaureato in Teologia (quinquennio filosofico-teologico) corrispondono rispettivamente ai 300 crediti necessari per il conseguimento della Laurea nell'Ordinamento universitario italiano».

[omissis]

b) Recarsi presso il Dicastero per la Cultura e l'Educazione (Piazza Pio XII, n. 3 - Roma - tel. 06/6988.3634) muniti dei seguenti documenti: originale del diploma e fotocopia; Diploma Supplement e fotocopia; richiesta di riconoscimento del titolo da parte del competente Ordinario (Vescovo o Superiore/a Provinciale) – solo per ecclesiastici o religiosi –; domanda in carta semplice, indirizzata al Ministero dell'Università e della Ricerca.

- c) Recarsi presso la Segreteria di Stato della S. Sede (Ufficio Vidimazioni tel. 06/6988.4839) con la copia autenticata del diploma e del certificato degli esami per ottenere l'autentica delle firme.
- d) Recarsi all'Ambasciata d'Italia nella S. Sede (Viale delle Belle arti, 2 - Roma - tel. 06/6729.4633 solo su appuntamento) con la documentazione per ottenere il visto.
- e) Consegnare i documenti vidimati, opportunamente trattenendone fotocopia, corredati da domanda in carta semplice con marca da bollo, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio Riconoscimenti/equipollenze (Via Michele Carcani, 61 - Roma - tel. 06/9772.7799 oppure 06/5849.7799).

Gli studenti stranieri sono tenuti a recarsi:

- a) alla rispettiva Ambasciata presso la S. Sede, dopo essersi recati presso il Dicastero per la Cultura e l'Educazione e presso la Segreteria di Stato;
- b) oppure al Consolato della rispettiva nazione facendo prima vidimare i documenti presso il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, la Segreteria di Stato, la Nunziatura Apostolica presso lo Stato italiano e la Prefettura di Roma.

[<http://www.educatio.va/content/cec/it/vidimazioni.html>]